

## Legge sul fine vita: cosa fare in caso di DAT precedenti

**Pubblicato:** Lunedì 12 Febbraio 2018



**La Legge sul testamento biologico entrata in vigore il 31 gennaio prevede le DAT,** Le disposizioni anticipate di Trattamento. Si tratta di volontà della persona che hanno effetto vincolante. Le innovazioni normative, però, hanno creato qualche difficoltà interpretativa rispetto a **quanti avevano già deposto dichiarazioni in tal senso,** difficoltà che il **Consiglio Notarile di Milano** chiarisce per aiutare tutti i cittadini vicini a questo tema:

« La Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. testamento biologico) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed è pertanto entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

**L'articolo 6 della Legge riconosce la validità di alcune, ma non di tutte, le disposizioni anteriori alla Legge pur se redatte in un periodo di vuoto normativo.**

Questa la norma:

“Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano le disposizioni della medesima Legge”.

**Può quindi evitare di predisporre un nuovo documento** chi, avendo redatto il vecchio dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte:

? **P'ha depositato presso il Comune di residenza** (si badi bene, il documento vero e proprio, e non la notizia della sua esistenza come avveniva in molti registri comunali che non ritiravano il documento in originale);

? **P'ha depositato presso un notaio** (e quindi, sempre si badi bene, non ha ritirato dal notaio l'originale ma solo una copia – e ciò risulta dal documento che è restato in possesso del disponente).

Si evidenzia che le disposizioni autenticate in occasione di eventi di sensibilizzazione promossi da associazioni o movimenti politici venivano restituite in originale al disponente e quindi non rientrano tra quelle fatte salve dalla norma.

**Deve al contrario preoccuparsi di rifare il documento o depositare il vecchio** se non necessita modifiche o integrazioni chi è in possesso (lui o il fiduciario) dell'originale del documento perché evidentemente non ha provveduto al deposito, presso il Comune di residenza o presso il notaio.

## IL CONSIGLIO

La Legge ha portato regole e novità che impongono comunque di riconsiderare le disposizioni già redatte. E' consigliabile riprendere le vecchie, acquisire le adeguate informazioni mediche prescritte dalla Legge, confermare, modificare o riscrivere le disposizioni e procedere comunque al loro deposito presso il Comune di residenza o farle ricevere o autenticare dal proprio notaio di fiducia».

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it